

**DUE MILIARDI DAL PNRR**

Comunità di cittadini, enti e Pmi  
per spingere l'energia rinnovabile



Aquaro e Dell'Oste — a pag. 2

# Alle comunità delle rinnovabili spinta da 2,2 miliardi nel Pnrr

**Fondi green.** Il Recovery promuove gli impianti per l'autoconsumo nei Comuni sotto i 5mila abitanti. Un sostegno a famiglie, microimprese e Pa che si aggregano a livello di quartiere o di condominio

Pagina a cura di

**Dario Aquaro**  
**Cristiano Dell'Oste**

Il *recovery plan* scommette sulle comunità energetiche rinnovabili e sui gruppi di autoproduzione. Con una dote di 2,2 miliardi concentrati su famiglie, microimprese e pubbliche amministrazioni nei Comuni sotto i 5mila abitanti.

L'obiettivo è dare la spinta decisiva a una formula che sta muovendo oggi i primi passi in Italia. E che prevede l'installazione di impianti rinnovabili a livello di quartiere o di condominio e l'erogazione per 20 anni di un incentivo legato alla quantità di energia autoconsumata dai partecipanti.

I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — insomma — si inseriscono in un scenario in cui l'Italia ha già avviato un meccanismo di incentivazione sperimentale, in attesa di recepire compiutamente la direttiva europea Red II (2018/2001) sulle fonti rinnovabili.

Tra le prime esperienze ci sono l'impianto solare fotovoltaico (da 20 kW) sul tetto del palazzo comunale di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. E

quello alla periferia di Napoli, promosso da Legambiente in collaborazione con la Fondazione Famiglia di Maria. «Le comunità energetiche diventano interessanti con la progressiva riduzione dei costi degli impianti e dei sistemi di accumulo — osserva Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente —, ma questo primo progetto che abbiamo seguito, e che ha richiesto sei mesi, ha messo in luce anche una serie di limiti dell'attuale disciplina».

Oggi, ad esempio, l'impianto comunitario non può superare i 200 kW di potenza e possono far parte della comunità soltanto i soggetti "agganciati" a una stessa cabina elettrica secondaria, un perimetro molto piccolo. E anche solo per sapere a quale cabina fa riferimento una certa utenza serve tempo, perché va inviata una richiesta individuale al gestore di rete. «La verità è che tu dovresti poter fare la comunità con chi è interessato e ne ha convenienza, come un bar o un esercizio commerciale che consuma molta energia di giorno quando l'impianto produce, ma magari è agganciato a un'altra cabina, o come le università e i soggetti del terzo settore, oggi esclusi — spiega ancora

Zanchini —. È importante che la normativa a regime superi questi limiti».

L'assetto attuale, infatti, è ancora quello transitorio introdotto all'inizio del 2020 dal Milleproroghe. Da lì sono arrivati il decreto attuativo, la delibera dell'*authority* Arera e l'apertura del portale per le domande di incentivazione, messo online dal Gse lo scorso 22 dicembre. Due settimane fa, però, il Senato ha dato l'ok definitivo alla legge di delegazione europea (la 53/2021), che tra l'altro incarica il Governo di recepire la Red II: il termine è il prossimo 30 giugno e le nuove regole dovranno tenere conto anche del *recovery plan* nel frattempo messo a punto dal Governo.

Il Pnrr si focalizza sulle aree «in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale», per sostenere l'economia dei piccoli centri spesso a rischio di spopolamento e rafforzare la coesione sociale. Il piano non spiega come saranno investiti i 2,2 miliardi di euro, né il ministero della Transizione ecologica ha dato indicazioni più precise. Il *recovery* indica però un obiettivo generale: «installare circa 2.000 MW (megawatt, ndr) di nuova capacità di generazione elettrica in configu-

razione distribuita», con una produzione di 2.500 GWh (gigawattora) di energia pulita all'anno. «Questo quantitativo di energia è proprio quello che, nelle nostre elaborazioni, marca la differenza tra uno sviluppo intermedio e uno sviluppo accelerato delle comunità e dei gruppi di autoconsumo da qui al 2025», commenta Davide Chiaroni, vicedirettore Energy strategy group del Politecnico di Milano. Insomma: i fondi del *recovery plan* potrebbero spingere i «produttori collettivi» a passare da 4mila a 6.500

GWh annui di elettricità.

«L'aiuto pubblico può essere fondamentale in tutte quelle realtà che altrimenti faticerebbero a realizzare gli impianti e sviluppare le comunità», rileva ancora Chiaroni. Anche se in certi casi è possibile sfruttare la detrazione del 50% o il **superbonus** del 110%, nelle aree svantaggiate l'ostacolo da superare è spesso il costo iniziale dell'impianto: i sostegni pubblici potrebbero funzionare come fondi rotativi o garantire i finanziamenti bancari, senza sostituirsi


agli incentivi sull'energia autoconsumata, e richiamando così l'attenzione di Esco e utility su questi particolari mercati.

Non ci sono ancora dati ufficiali, ma tutti gli operatori indicano che le domande di incentivazione sono appena agli inizi. I progetti in fase di studio o di avvio, comunque, sono già alcune centinaia, almeno stando a quanto emerso in un primo ciclo di 14 webinar finora condotti dal Gse su base regionale con amministratori, associazioni dei consumatori e realtà del terzo settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il calendario

Le principali tappe nell'adozione delle regole sulle comunità energetiche e gruppi di autoconsumatori



Rivoluzione verde  
«L'efficienza  
energetica è il fulcro  
del cambiamento»



Nel 2030 il 70-72% dell'energia elettrica dovrà essere prodotto prevalentemente da centrali eoliche o fotovoltaiche

**ROBERTO CINGOLANI**  
Ministro della Transizione ecologica

## 20 anni

### TARIFFA PREMIO

Comunità e gruppi di autoconsumo ricevono per 20 anni dal Gse un incentivo legato all'energia condivisa



**Domande & Risposte**

**1**  
**Che cos'è la Comunità di energia rinnovabile?**  
Chiamata in inglese con la sigla Rec (Renewable energy community), è un soggetto giuridico autonomo, a partecipazione volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La forma giuridica può essere ad esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro. Secondo l'attuale normativa italiana, le utenze tramite le quali gli aderenti a una comunità condividono l'energia devono essere collegate a reti elettriche di bassa tensione sottese alla stessa cabina elettrica secondaria di trasformazione Mt/Bt. L'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali agli azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

**2**  
**Si possono realizzare Comunità miste industriali e residenziali?**  
Sì, perché azionisti o membri possono essere persone fisiche, Pmi, enti territoriali o autorità locali, comprese le

amministrazioni comunali. Per le imprese private, però, la partecipazione alla Comunità non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

**3**  
**Cosa differenzia le Comunità dai Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile?**  
Come spiega la direttiva 2018/2001 (Red II), anche gli autoconsumatori di energia rinnovabile possono associarsi per produrre localmente l'energia necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Il Gruppo di autoconsumatori non crea un soggetto giuridico a sé stante, ma è legato da un accordo di tipo contrattuale. Inoltre, tutti gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio (compresi, quindi, supercondomini, villette a schiera, centri commerciali). L'autoconsumatore produce energia elettrica per il proprio consumo, ma può anche immagazzinarla o venderla.

**4**  
**Quali impianti di produzione di energia sono ammessi?**  
Sono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra il 1° marzo 2020 e i

60 giorni successivi al recepimento della direttiva Red II (da eseguire entro giugno 2021), con potenza non superiore ai 200 kW. Impianti di nuova costruzione o potenziamenti di impianti esistenti, che usano solo l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. La proprietà degli impianti è libera. Nel caso di autoconsumo collettivo, può essere di un terzo purché soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori. Nel caso della comunità, può essere di un terzo ma l'impianto dev'essere detenuto dalla comunità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come usufrutto, locazione, comodato d'uso).

**5**  
**Cosa si può fare con l'energia prodotta? E quali sono le agevolazioni previste?**  
Le attività permesse sono quelle di produzione, vendita, accumulo e condivisione (nella comunità) dell'energia prodotta. La quota di energia prodotta e condivisa è

equiparabile all'autoconsumo in situ, quindi in relazione a tale quota vengono ristorate le componenti tariffarie variabili di trasporto e distribuzione. In più, per ogni kWh di energia condivisa viene riconosciuta dal Gse, per 20 anni, una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia). Al termine dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga annuale in relazione alla quota di ristoro delle componenti di trasporto e distribuzione.

**6**  
**In che modo il Pnrr promuove comunità e autoconsumatori?**  
Nel quadro delle risorse della Missione 2 («Rivoluzione verde e transizione ecologica»), il Pnrr stanza 2,2 miliardi per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo. Investimento dedicato a Pa, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, che garantisce le risorse per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica destinata alla condivisione di energia in tali configurazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Energia solare. Pannelli fotovoltaici sul tetto dei condomini

